COPERTINA



2024 000461005

P - 461005/2024

Data protocollo: 15/07/2024

Data documento: 15/07/2024 Gruppo di

Corrispondente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/a

Oggetto TM

Affare Legale 19965/2024 AOO: aoorm

Materia 875 - PARERE

Sezione VII

Assegnatario JACOANGELI ALESSANDRO

Atto

Udienze

Scadenze

Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo

associati al protocolloaoorm-P-2024-461005.pdf
Accettazione-daticert.pdf

Consegna-daticert_1721020503281.pdf

Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa

aoorm-P-2024-461005.pdf Accettazione-daticert.pdf

Consegna-daticert_1721020503281.pdf

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



AnvocaturaGenerale delloStato

Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS 19965-24 Sez.VII
Avv. A. Jacoangeli
alessandro.jacoangeli@avvocaturastato.it
Avv. E. Palma
eleonora.palma@avvocaturastato.it

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Rif. Nota del 29.05.2024, Prot. n. 22540

Avvocatura Distretuale dello Stato di L'Aquila

<u>aquila@mailcert.avvocaturastato.it</u> CS 1862-24 – Avv. G. Biscotti

<u>Ministero dell'Istruzione e del Merito</u> dgpersonlaescuola@postacert.istruzione.it

Oggetto: richiesta di parere sulla spettanza in capo all'INPS degli interessi di rivalsa a seguito della violazione da parte dell'Amministrazione scolastica dell'obbligo di cui agli artt. 24, comma 4, e 26, commi 1-3, del d.P.R. n. 1032/73.

- -1. Con la nota emarginata, codesta Avvocatura Distrettuale premesso: a) che presso numerose Amministrazioni scolastiche, distribuite su gran parte del territorio nazionale, si è diffusa la prassi di trasmettere in ritardo all'INPS la documentazione necessaria per la lavorazione delle "pratiche TFS/TFR"; b) che, a causa di tale ritardo, il sopra citato Istituto Previdenziale ha dovuto corrispondere agli aventi diritto non solo le prestazioni previdenziali loro spettanti, ma anche gli interessi per il ritardato pagamento; c) che l'INPS, ritenendosi danneggiato dalla condotta tenuta dalle anzidette Amministrazioni, ha invitato queste ultime a pagare (entro 90 gg) gli interessi di rivalsa rappresentando loro che, in mancanza, avrebbe adito le vie legali ha richiesto alla Scrivente di pronunciarsi circa la spettanza o meno dei suddetti interessi esprimendo "un indirizzo di massima sulla questione giuridica in esame, cui l'Amministrazione possa adeguarsi".
- -2. Ai fini di una corretta disamina del quesito in oggetto e in continuità con quanto già osservato da codesta Avvocatura nella richiesta di parere in rilievo, in via preliminare, appare opportuno dare contezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
- A) Ebbene, le norme che vengono in rilievo nel caso di specie sono, innanzitutto, gli artt. 24, comma 4, e 26, commi 1-3, del d.P.R. n. 1032/73, i quali si occupano di individuare i termini entro i quali l'Amministrazione datore di lavoro debba trasmettere all'INPS, rispettivamente, o la domanda di riscatto debitamente istruita (art. 24) o il progetto di liquidazione (art. 26).



Più nel dettaglio, l'art. 24 dinanzi citato, rubricato "Riscatto di servizi", prevede che: "Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.

La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.".

Il successivo **art. 26**, rubricato "Liquidazione dell'indennità di buonuscita", chiarisce, invece, ai commi 1-4, che: "L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata di ufficio.

A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio.

In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.

Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.

Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, la effettiva corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente.".

I termini indicati dal sopra citato art. 26 devono, peraltro, essere integrati con quelli individuati dalla successiva normativa in tema di dilazione e di rateizzazione dei pagamenti del TFR/TFS e, quindi, con l'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1197, e con l'art. 12, comma 7, D.L. n. 78/2010. E, invero, sebbene la Corte costituzionale, con la sentenza del 23 giugno 2023, n. 130, abbia dichiarato l'incostituzionalità



del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione, che "si sostanzia non solamente nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione", essa ha poi concluso di non potere "allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore". Sicché anche i termini individuati dai citati artt. 3 e 12, devono considerarsi operativi, almeno sin quando il legislatore non individui i mezzi e le modalità di attuazione dell'intervento riformatore in materia auspicato dal Giudice delle leggi.

Ancora, l'art. 16, comma 6, L. n. 412/91 stabilisce che: "6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del **maggior danno** subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.".

La disposizione in esame onera, dunque, l'INPS, in qualità di Ente gestore di previdenza obbligatoria, di provvedere alla corresponsione degli interessi legali per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (TFS/TFR), anche nell'ipotesi in cui tali ritardi siano imputabili alle Amministrazioni datrici di lavoro e, salvo, ovviamente il caso in cui il dipendente pubblico uscente non riesca a fornire la prova di aver subito un maggiore danno.

Una disposizione di analogo tenore è contenuta altresì nel sopra citato art. 3 del D.L. n. 79/1997, il quale prevede, per l'appunto, che, una volta decorso il termine per l'INPS per erogare le prestazioni previdenziali in rilievo, "sono dovuti gli interessi".

Oltre alle citate norme, si ritiene opportuno segnalare sin d'ora il messaggio n. 3550 del 10.10.2023 con cui l'INPS (https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.10.messaggio-numero-3550-del-10-10-2023_14290.html), nel richiamare la nota operativa Inpdap n. 22 del 9 settembre 2008, ha ribadito l'indicazione secondo cui: "A seconda dell'importo cumulato, rilevato dal sistema per l'Ente o l'Amministrazione visualizzata, corrisponde una diversa azione amministrativa: se l'importo



complessivo del <u>primo semestre supera i 500 euro</u>, deve essere avviata la procedura di recupero crediti, come di seguito descritta; altrimenti, l'adempimento è rinviato al secondo semestre dell'anno. In ogni caso, nel <u>secondo semestre</u> la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall'importo cumulato nell'anno, purché il <u>dovuto risulti superiore a € 12</u> (art. 25 della legge 289/2002).". Con tale messaggio, il citato Istituto Previdenziale si è, dunque, auto vincolato a non recuperare i crediti vantati, a titolo di rivalsa, presso le Amministrazioni datrici di lavoro se essi non siano di importo superiore, nel primo semestre, a € 500,00 e, nel secondo semestre, a € 12.

B) Chiarito il quadro normativo di riferimento, appare altresì utile richiamare i principi di diritto, allo stato, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla questione relativa alla possibilità di configurare un'ipotesi di responsabilità dell'Amministrazione datrice di lavoro che abbia violato il sopra richiamato termine semestrale di cui all'art. 24, comma VI, del d.P.R. n. 1032/73.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con le ordinanze gemelle nn. 12864 e 12865 del 13 maggio 2021, richiamando in parte le considerazioni già esposte dalle Sezioni Unite nella sentenza 27 ottobre 2020 n. 23598, dopo aver chiarito che l'Amministrazione scolastica "si inserisce per legge nell'attività dell'ente previdenziale non in quanto suo generico collaboratore, bensì in quanto datore di lavoro. E in quanto datore di lavoro riceve – direttamente dalla legge, appunto - degli specifici obblighi, i quali sono indubbiamente preordinati a presidiare gli interessi del lavoratore sul piano previdenziale, ma sul piano direttamente applicativo sono previsti come obblighi del datore di lavoro verso l'ente previdenziale.

Se allora sussiste un obbligo ex lege nei confronti di un determinato soggetto, non si vede come a priori debba escludersi che il suo mancato o tardivo adempimento non possa arrecare un danno al soggetto nei cui confronti l'adempimento avrebbe dovuto compiersi. Al contrario, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in vari settori, ha riconosciuto la eventuale configurabilità di un danno come derivante da violazione di un obbligo ex lege [..]", ha poi concluso affermando che, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha assunto, in quanto datore di lavoro, "un obbligo ex lege [nei confronti dell'INPS, derivante dal disposto dell'articolo 24, sesto comma, d.P.R. n. 1032/1973] con conseguenze civilistiche risarcitorie".

In altri termini, il Giudice di legittimità, qualificando la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per violazione del termine indicato dall'art. 24, comma 6, d.P.R. n. 1032/1973 come una forma di responsabilità *ex lege*, ha finito con il ricondurre la medesima nel regime di cui all'art. 1218 c.c..

La Suprema Corte di Cassazione ha altresì affermato che dalla suddetta violazione possono logicamente derivare delle "conseguenze risarcitorie".

Non ha, invece, chiarito in cosa consista il danno asseritamente patito dall'INPS e il



relativo onere dimostrativo gravante su quest'ultimo limitandosi ad affermare soltanto la non condivisibilità della tesi - ritenuta "più suggestiva che consistente" – sostenuta dall'Amministrazione datrice di lavoro nel proprio ricorso per cassazione secondo la quale, prevedendo l'art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995, così come modificata dall'art. 2, quinto comma, della l. n. 183/2011, che lo Stato eroghi all'INPS un apporto su base trimestrale per garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, non vi sarebbe, in realtà, un reale danno alle casse dell'anzidetto Istituto Previdenziale. Secondo il giudice di legittimità, invero, così ragionando, il cit. art. 2 "diverrebbe allora una norma omnicomprensiva, la cui presenza nell'ordinamento tutto assorbirebbe. Interpretazione che, chiaramente non è ragionevole [...]".

Sotto il profilo del danno lamentato dall'INPS, appare comunque doveroso precisare che il caso esaminato dalla Cassazione nelle anzidette ordinanze gemelle, pur riguardando la violazione dell'art. 24, comma 6, del d.P.R. n. 1032/1973, è in parte diverso da quello sotteso al presente parere. Ivi, infatti, la questione - sia pure per certi aspetti sovrapponibile a quella in rilievo - non riguardava la spettanza in capo all'INPS degli interessi di rivalsa, ma degli interessi che l'Istituto Previdenziale stesso avrebbe maturato se l'Amministrazione datrice di lavoro non avesse con il proprio comportamento negligente causato la posticipazione dell'incasso dei contributi dovuti dai dipendenti ai fini del riscatto dei servizi previsti dalla legge.

-3. Sulla base della ripercorsa normativa e giurisprudenza di riferimento, appare ora possibile affrontare il quesito in esame evidenziando quanto segue.

Non appare più dubitabile che i crediti asseritamente vantati dall'INPS nei confronti dell'Amministrazione scolastica siano astrattamente riconducibili ad una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, che – ove lesa – è suscettibile di produrre danno risarcibile.

Altrettanto pacifico appare il fatto che l'obbligazione riconducibile all'Amministrazione datrice di lavoro abbia fonte legale, sì da rientrare nella categoria di altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni secondo l'ordinamento giuridico di cui all'art. 1173 c.c., e che, di conseguenza, il regime giuridico da applicarvi sia quello delle obbligazioni contrattuali, di cui all'art. 1218 c.c.. Da quest'ultimo assunto, deriva che se, nel caso di specie, la prova dell'assenza di colpa deve essere fornita dall'Amministrazione scolastica, l'onere di provare il danno grava, invece, sull'INPS.

E se è vero che può rilevarsi arduo, in questo caso, per la suddetta Amministrazione datrice di lavoro dimostrare di aver utilizzato la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., soprattutto quando l'entità dei ritardi sia rilevante e/o comunque questi ultimi riguardino molteplici posizioni - è altresì vero che non può neppure farsi discendere automaticamente, dalla violazione del termine semestrale da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, che l'INPS abbia subito un danno conseguenza, come tale risarcibile.



Del resto, sotto quest'ultimo profilo, si è precedentemente dato contezza del fatto che l'art. 16, comma 6, L. n. 412/91 prevede che l'INPS debba corrispondere *"interessi legali"* (e non moratori) sulle prestazioni dovute ai dipendenti ed erogate in ritardo.

Sembrerebbe, dunque, ad avviso della Scrivente, che il legislatore intenda attribuire agli interessi legali in questione una funzione corrispettiva anziché – come, invece, sostenuto dall'INPS e, peraltro, smentito dalla legge medesima – risarcitoria/sanzionatoria.

Ed infatti, nelle more della corresponsione del TFR/TFS ai dipendenti aventi diritto, la relativa somma, accantonata presso l'INPS, dovrebbe presumibilmente rimanere – salvo che, ovviamente, il suddetto Istituto non fornisca evidenze contrarie, sostenute da appropriata documentazione - nella disponibilità di quest'ultimo generando ulteriore utilità (c.d. fecondità del denaro). Ne deriva che gli accessori che l'INPS è chiamato a erogare al lavoratore uscente, non potendo costituire, in virtù delle anzidette considerazioni, la sanzione di una condotta inadempiente, che il suddetto Istituto vorrebbe, invece, ascrivere all'Amministrazione scolastica, dovrebbero piuttosto essere considerati come il corrispettivo della naturale fecondità del denaro che, nell'arco di tempo compreso tra la scadenza dello *spatium deliberandi* ed il pagamento, è rimasto nella disponibilità dello stesso INPS e non dell'Amministrazione datrice di lavoro. Con la logica conseguenza che la corresponsione di tali interessi non potrebbe poi essere fatta gravare - in un'ultima istanza - sull'Amministrazione scolastica perché altrimenti l'INPS, lungi dal subire un danno, si troverebbe a conseguire un indebito arricchimento in danno – questa volta sì – dell'Amministrazione datrice di lavoro.

L'impostazione di cui sopra, volta a sostenere la natura corrispettiva degli interessi corrisposti dall'INPS, sembrerebbe trovare un'ulteriore riprova nel fatto che, com'è noto, con riguardo ai debiti pecuniari delle P.A., le norme sulla contabilità pubblica (v. l'art. 54 del RD n. 2440 del 1923, nonché gli artt. 278, lett. D), 287 e 407 del RD n. 827/1924) stabiliscono, in deroga all'art. 1182, comma 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice. La natura quérable delle obbligazioni erariali comporta, dunque, che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c. occorrendo, a tal fine, un'apposita costituzione in mora da parte del creditore, mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso art. 1219 c.c..

Dall'assunto di cui sopra, consegue, ad avviso di questa Avvocatura Generale, che, l'Amministrazione datrice di lavoro, prima di soddisfare le pretese di rivalsa dell'INPS, dovrebbe chiedere a quest'ultimo di fornire la prova di aver subito un effettivo danno dal ritardo in cui è incorsa l'Amministrazione medesima.

In assenza, vi sarebbe sì una violazione di legge da parte dell'Amministrazione, ma inidonea a produrre danni conseguenza, come tali risarcibili.

In altri termini, e per riprendere le parole dell'Avvocatura Distrettuale di Milano,



utilizzate sia pure nell'ormai datato parere reso nel CS 2182/11, il suddetto Istituto Previdenziale deve preliminarmente spiegare "per quale ragione l'erogazione degli interessi legali su importi già in suo possesso tardivamente corrisposti agli aventi diritto produca un danno a suo carico, ed inoltre perché tale ipotetico danno vada individuato nell'intero importo degli interessi pagati, e non già, più correttamente, nella differenza tra la somma erogata a titolo di interessi e quella percepita sempre a titolo di interessi per il periodo in cui la somma capitale è rimasta presso la tesoreria dell'ente previdenziale o comunque nella disponibilità dello stesso".

Ovviamente, le anzidette considerazioni in punto di onere della prova valgono anche nell'ipotesi in cui il lavoratore uscente abbia costituito formalmente in mora l'INPS o comunque provato di aver subito un maggior danno. Anche in tal caso, invero, non può automaticamente ritenersi che il danno subito dal sopra citato Istituto sia equivalente al valore degli interessi corrisposti al dipendente avente diritto.

- -4. In conclusione, la richiesta da parte dell'INPS, all'Amministrazione scolastica, di vedersi corrisposti gli "interessi di rivalsa" può essere soddisfatta interamente o parzialmente solo alle seguenti condizioni:
 - a) che il credito non sia prescritto (la prescrizione del diritto di credito in esame, ricadendo nella disciplina dell'art. 1218 c.c., è di tipo decennale);
 - b) che il credito superi l'ammontare previsto, come condizione di procedibilità, nel messaggio n. 3550 del 10.10.2023 dell'INPS anzi richiamato;
 - c) che il ritardo nel quale sia incorsa l'Amministrazione scolastica sia imputabile a una sua condotta colposa: sotto questo profilo, e come *funditus* chiarito nel punto 3 che precede, deve essere l'Amministrazione datrice di lavoro a fornire la (difficile) prova di aver svolto correttamente tutte le procedure o che comunque le stesse abbiano avuto una durata maggiore a causa di specifiche circostanze a essa non imputabili;
 - d) che gli interessi legali siano stati corrisposti dal sopra citato Istituto Previdenziale a decorrere dalla data di scadenza del termine, di volta in volta, individuata dal legislatore per l'adozione del provvedimento sulla domanda;
 - e) che l'INPS abbia fornito la prova di aver subito un danno pari all'ammontare richiesto o comunque un pregiudizio economico, sia pure inferiore a quello originariamente preteso.
- -5. Resta beninteso fermo che la Scrivente intende, con il presente parere, indirizzare, nell'immediatezza, le Amministrazioni scolastiche sulle corrette modalità di gestione delle diffide ricevute sinora dall'INPS, auspicandosi, tuttavia, da un lato, che la questione allo stesso sottesa possa trovare soluzione mediante un'interlocuzione (a livello centrale) tra le parti interessate, finalizzato a evitare un deprecabile contenzioso tra Amministrazioni statali e, dall'altro, che, in ogni caso, le stesse Amministrazioni datrici di lavoro comincino a istruire le



pratiche in rilievo con maggiore tempestività atteso l'attuale sistematico mancato rispetto dei termini fissati dal legislatore.

-6. Considerato che il presente parere è finalizzato a chiarire questioni di carattere generale, che vanno al di là della singola richiesta di parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che l'ha formulata, si richiede all'intestato Ministero di diffondere il parere reso da questa Avvocatura Generale al fine di orientare il comportamento di tutte le Amministrazioni scolastiche, potenzialmente interessate allo stesso, e dislocate sul territorio nazionale.

Si resta a disposizione per quanto altro possa occorrere.

L'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli L'Avvocato Generale Aggiunto Marco Corsini

L'Avvocato dello Stato Eleonora Palma

"Firme autografe sostituite dall'indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993"

Messaggio ricevuto

Oggetto

ACCETTAZIONE: Prot: 2024/461005; AL 2024/19965; TM

Data Spedizione

15/07/2024 07:10:03

Protocollo:

aoorm 461005 15/07/2024

AL:

19965/2024

Mittente

posta-certificata@telecompost.it

Destinatari

[roma@mailcert.avvocaturastato.it]

Contenuto

Ricevuta di accettazione

Il giorno 15/07/2024 alle ore 07:10:03 (+0200) il messaggio

"Prot: 2024/461005; AL 2024/19965; TM" proveniente da "roma@mailcert.avvocaturastato.it"

ed indirizzato a:

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: A5025B05-F340-5B54-6A27-65949064E48B@telecompost.it

-----Allegato: daticert.xml-----

Contenuto

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert tipo="accettazione" errore="nessuno">
<intestazione>
 <mittente>roma@mailcert.avvocaturastato.it</mittente>
 <destinatari tipo="certificato">dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it</destinatari>
 <risposte>roma@mailcert.avvocaturastato.it</risposte>
 <oggetto>Prot: 2024/461005; AL 2024/19965; TM</oggetto>
</intestazione>
<dati>
 <gestore-emittente>Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.</gestore-emittente>
 <data zona="+0200">
  <giorno>15/07/2024</giorno>
  <ora>07:10:03</ora>
 <identificativo>A5025B05-F340-5B54-6A27-65949064E48B@telecompost.it</identificativo>
 <msgid>&lt;592529403.17937.1721020202684@mailcert.avvocaturastato.it&gt;</msgid>
</dati>
</postacert>
```

Messaggio ricevuto

Oggetto CONSEGNA: Prot: 2024/461005; AL 2024/19965; TM Data Spedizione 15/07/2024 07:10:05 Protocollo: aoorm 461005 15/07/2024 AL: 19965/2024 Mittente posta-certificata@legalmail.it Destinatari [roma@mailcert.avvocaturastato.it] Contenuto Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 15/07/2024 alle ore 07:10:05 (+0200) il messaggio "Prot: 2024/461005; AL 2024/19965; TM" proveniente da "roma@mailcert.avvocaturastato.it" ed indirizzato a "dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: A5025B05-F340-5B54-6A27-65949064E48B@telecompost.it _____ Delivery receipt The message "Prot: 2024/461005; AL 2024/19965; TM" sent by "roma@mailcert.avvocaturastato.it", on 15/07/2024 at 07:10:05 (+0200) and addressed to "dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: A5025B05-F340-5B54-6A27-65949064E48B@telecompost.it

-----Allegato: daticert.xml-----

Contenuto

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert tipo="avvenuta-consegna" errore="nessuno">
 <intestazione>

```
<destinatari tipo="certificato">dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it</destinatari>
   <ri>sposte>roma@mailcert.avvocaturastato.it</risposte>
   <org<rr><ld><oggetto>Prot: 2024/461005; AL 2024/19965; TM</oggetto></ld></rr>
 </intestazione>
 <dati>
   <gestore-emittente>InfoCert S.p.A./gestore-emittente>
   <data zona="+0200">
     <giorno>15/07/2024</giorno>
     <ora>07:10:05</ora>
   </data>
   <msgid>&lt;592529403.17937.1721020202684@mailcert.avvocaturastato.it&gt;</msgid>
   <ri>cevuta tipo="completa" />
   <consegna>dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it</consegna>
 </dati>
</postacert>
-----Allegato: postacert.eml-----
Destinatari
[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it]
Contenuto
```

Allegato: aoorm-P-2024-461005.pdf